



16649.13

- 3 LUG. 2013

ESISTENZA ESENTE BOLL. ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[ ]

R.G.N. 21111/2010

Cron. 16649

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Presidente - Ud. 21/05/2013
- Dott. PAOLO STILE - Consigliere - PU
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
- Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 21111-2010 proposto da:

NUOVA KOMPAC DI ABENI G. & C. S.N.C. 01822230981, in  
persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,  
presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PLACIDI,  
rappresentato e difeso dall'avvocato POLA DANTE,  
giusta delega in atti;

2013

- **ricorrente** -

1841

*contro*

**F.B.**

**(omissis)**

, già elettivamente  
domiciliato in ROMA, PIAZZA MANCINI 4, presso lo


Giemme New S.r.l.

studio dell'avvocato PROIETTI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CASALE MICHELE IDOLO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 42/2010 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/04/2010 r.g.n. 315/09; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 aprile 2010 la Corte d'appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 480/08, ha rideterminato il danno non patrimoniale patito da **F.B.** a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 22 gennaio 1999 mentre lavorava alle dipendenze della Nuova Kompac di Abeni G. & C. s.n.c. in qualità di operaio addetto alla sega circolare, in € 50.860,00. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva del datore di lavoro per l'omissione delle cautele antinfortunistiche, mentre gli obblighi del lavoratore si determinano subordinatamente all'adempimento, da parte del datore di lavoro, dei suoi obblighi primari, come quelli fissati dall'art. 4 d.lgs. n. 626 del 1994.

La Nuova Kompac di Abeni G. & C. s.n.c. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste il **F.** con controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1227 cod. civ. e del d.l. 626 del 1994 ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce l'esistenza del concorso di colpa della vittima dell'incidente nella determinazione del medesimo, non essendosi il lavoratore attenuto alle disposizioni ed istruzioni impartitegli dal datore di lavoro come previsto dall'art. 5 del d.l. 626 del 1994; la Corte territoriale, inoltre, non avrebbe tenuto conto di circostanze emerse nel corso dell'istruttoria testimoniale svolta e che condurrebbero a dubbi sull'esistenza stessa dell'incidente in questione.

Ed invero, questa Corte ha statuito che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente

1



responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del lavoratore perché egli ha il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza la quale viene ad assumere solo l'efficacia di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento (cfr. in tali esatti termini Cass. 16 luglio 1998 n. 6993 e 8 aprile 2002 n. 5024. Un siffatto principio deve trovare piena applicazione in tutte quelle ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo, da addebitare anche essa, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'omissione di una misura antinfortunistica essenziale quale quella della protezione di una lama di una sega o di un dispositivo di blocco, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso. Propria una siffatta situazione è stata accertata, con una ricostruzione dei fatti di causa completa, attenta e puntuale e, di certo, rientrante nei suoi poteri di indagine, dal giudice del merito, la cui decisione si sottrae, quindi, ad ogni censura esperibile in questa sede di legittimità.


Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 50,00 per esborsi, oltre € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 21 maggio 2013.

Il Consigliere est.



Il Presidente

